

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

| | |
|---------------------------------|-------------|
| dott. Vito Minerva | Presidente |
| dott.ssa Piera Maggi | Consigliere |
| dott.ssa Cristina Zuccheretti | Consigliere |
| dott.ssa Rita Loreto | Consigliere |
| dott. Piergiorgio Della Ventura | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 22915 del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra Laura MARTINENGO rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Menghini e Luigi Paolo Comoglio avverso la sentenza n. 64/04, depositata il 6 febbraio 2004 e non notificata, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 settembre 2007, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, l'avvocato Massimo Somaglino per l'appellante nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Giovanna Giordano;

FATTO:

Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 64/04, depositata il 6 febbraio 2004 e non notificata è stato proposto appello dalla sig.ra Laura MARTINENGO rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Menghini e Luigi Paolo Comoglio.

Questi i fatti di causa.

Con la suindicata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha condannato la signora Martinengo al pagamento in favore del Comune di Crescentino della somma di euro 3.285,99, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per avere la stessa, in qualità di responsabile dell'Ufficio gestione tributi locali del predetto Comune, causato danno erariale consistito nell'appropriazione di somme di denaro di pertinenza dell'Ente locale.

In particolare, si tratta di somme pari complessivamente ad euro 3.285,99, corrisposte dai contribuenti identificati nel corso delle indagini penali ed indicati nell'atto di citazione a titolo di pagamento di bollette TARSU ed acquedotto direttamente nelle mani della Martinengo, la quale ha omesso di versarle al concessionario della riscossione, Istituto di credito Biverbanca.

Avverso detta sentenza ha interposto appello, con l'atto indicato in epigrafe, la sig.ra Martinengo, la quale, con separati motivi di ricorso, ha chiesto la sospensione del presente giudizio e, nel merito, la declaratoria di prescrizione dell'azione

risarcitoria e comunque la sua infondatezza.

In via preliminare, la appellante insiste nella richiesta di sospensione del presente giudizio, stante l'attuale pendenza del giudizio di appello instaurato a seguito del ricorso interposto dalla appellante avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 18 giugno 2003 che l'ha condannata alla pena anni due mesi nove e giorni quindici di reclusione per peculato continuato.

Al riguardo il Procuratore Generale ribadisce le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata la quale, nel respingere la presente richiesta ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (fra le tante, in particolare Sezioni riunite 14.4.92, n. 761/A) secondo cui, a seguito della eliminazione della cosiddetta pregiudiziale penale di cui all'art. 3 c.p.p. abrogato, sussiste oggi una autonomia del giudizio contabile rispetto quello penale.

Del resto al Procuratore Generale non sembra neanche possa ravvisarsi ragione di opportunità che giustifichi la richiesta sospensione, stante che la materialità dei fatti costitutivi dell'illecito contabile addebitato alla ricorrente risulta ampiamente comprovata dagli elementi raccolti nella sede penale, indicati nell'atto di citazione ed adeguatamente apprezzati dal primo giudice.

Con un ulteriore motivo di ricorso la sig.ra Martinengo ripropone l'eccezione di prescrizione nella considerazione che, al contrario di quanto statuito nella sentenza appellata, la stessa è

stata tempestivamente proposta, così come contenuta nella memoria difensiva del 6 novembre 2003 depositata nel termine di venti giorni prima della fissata udienza di trattazione.

Al riguardo il Procuratore Generale osserva come la irricevibilità e inammissibilità di detta eccezione sono state dichiarate dal primo giudice non in ragione di quanto sopra addotto dalla appellante, bensì con riferimento al combinato disposto degli art 167, 180 e 183 c.p.c., secondo cui "tutte le domande e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (fra cui rientra l'eccezione di prescrizione) devono essere proposte dal convenuto a pena di decadenza nell'atto di costituzione in giudizio (avvenuto il 20 gennaio 2003), restando quindi preclusa, in assenza di specifica richiesta al giudice, l'ammissibilità nel corso del giudizio medesimo.

In ogni caso, l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria appare destituita da fondamento, atteso che, trattandosi nel caso in esame di una fattispecie dolosa di danno, la scoperta di questo è avvenuta in data 11 gennaio 2001 allorquando ha avuto inizio il procedimento penale promosso a carico della Martinengo per il delitto di peculato. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la citazione in giudizio in data 29 ottobre 2002 risulta rispettosa dei termini prescrizionali prescritti da quest'ultima disposizione di legge.

Altrettanto infondate apparirebbero le doglianze riferite al

merito della vicenda. Secondo l'appellante, se è vero che ella riceveva "somme in contanti da parte di taluni contribuenti, siffatta circostanza non prova che ella si sarebbe materialmente appropriata di dette somme; inoltre, tale appropriazione sarebbe esclusa dal fatto che la Martinengo, "a fronte di versamento di denaro da parte di taluni contribuenti, ha provveduto a rilasciare a costoro, su moduli comunali, apposite certificazioni ufficiali di ricevuta".

Al riguardo il Procuratore Generale rileva la inconferenza delle indicate doglianze che, così come svolte, apparirebbero sostanzialmente rivolte a contestare la sentenza del giudice penale di condanna della ricorrente per il reato di peculato continuato.

Al contrario, nel presente giudizio, ciò che è stato in realtà affermato nei confronti della Martinengo è la sola responsabilità contabile alla stessa facente carico in qualità di agente contabile, per l'omesso versamento al concessionario della riscossione delle somme di pertinenza comunale dalla stessa introitate. L'assenza, anche nel gravame, di qualsiasi elemento probatorio in merito all'intervento di fatti riconducibili a forza maggiore ovvero non imputabili all'agente, in che si realizza, nella responsabilità contabile, l'inversione dell'onere della prova, ha determinato la condanna dell'appellante alla rifusione delle somme ingiustificatamente non versate nelle casse comunali. Le dichiarazioni e le informazioni assunte dalla Polizia

giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Vercelli ed acquisite agli atti della presente causa, dalle quali emerge come le operazioni di maneggio di denaro poste in essere dalla Martinengo erano finalizzate alla sottrazione del denaro medesimo all'erario, sono state utilizzate dalla sentenza impugnata esclusivamente per connotare le condotte della appellante "assistite da dolo inteso come previsione cosciente e volontaria dell'evento dannoso e come accettazione dello stesso in quanto conseguenza praticamente certa del suo operato".

Il Procuratore Generale, concludendo, chiede, quindi, che la Sezione adita voglia respingere l'appello proposto da Laura Martinengo, con spese a carico.

Con memoria depositata in data 4 settembre 2007 la difesa della Martinengo, integrata dall'avvocato Massimo Somaglino con nuova delega, ha depositato sentenza n. 4127/06 della Corte di appello di Torino - IV Sezione penale - che ha prosciolto l'appellante da tutte le imputazioni di peculato per non aver commesso il fatto su conforme richiesta del Procuratore Generale. Da tanto conseguirebbe che anche in sede contabile non sussisterebbero più elementi per la condanna.

Alla pubblica udienza le parti hanno illustrato i rispettivi scritti confermando le contrapposte conclusioni.

DIRITTO:

Ritiene il Collegio che la intervenuta sentenza di appello vanifichi ogni ulteriore interesse dell'appellante alla richiesta

sospensione del giudizio negata in primo grado per la condivisa motivazione della insussistenza di una pregiudizialità penale.

In ordine all'eccezione di prescrizione che il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile in quanto non proposta in sede di costituzione in giudizio si osserva che l'art. 183 c.p.c. prevede, comunque, la possibilità per le parti, in sede di prima udienza di trattazione, di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate cosicché, nel caso, si ritiene che essendo stato concesso rinvio alla prima udienza, ben potevano tali possibilità essere utilizzate nell'udienza in cui si è effettivamente trattato il giudizio con salvezza delle opportunità della controparte di richiedere termini a difesa.

Deve quindi esaminarsi nel merito la predetta eccezione.

Si osserva, al riguardo, che il Procuratore Regionale, a fronte di fatti verificatisi tra il 1994 ed il 1996, pone il *dies a quo* del decorso del termine prescrizione, dalla data del rinvio a giudizio della Martinengo (16 ottobre 2001) valutata la ipotizzata dolosità dei comportamenti. Non ritiene il Collegio che, nel caso, attesa la non comprovata appropriazione di somme da parte della Martinengo, che è stata assolta in sede penale di appello dalla relativa imputazione, possa ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per ipotesi di doloso occultamento.

Infatti, alla data di emissione dell'atto di citazione non era ancora intervenuta nemmeno la sentenza penale di primo grado che

condannava per peculato la Martinengo e, pertanto, lo stesso Procuratore Regionale ipotizza un'appropriazione dolosa in effetti poi non comprovata.

Comunque, a tutto voler concedere, dovendosi in ogni caso porre il *dies a quo* della prescrizione alla data di conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione, si osserva che tale data non è resa esplicita dal Procuratore Regionale, ma deve ad ogni buon fine evidenziarsi che, in sede di appello penale, è emerso che le prassi gestorie dei fondi su cui era giudizio sono state ammesse dalla Savio e anche dal Segretario Comunale che le ha definite non "correttissime"; ammettere che all'epoca dei fatti sussistesse "una prassi" fa presumere e dedurre la ripetitività di un comportamento per un tempo rilevante e la notorietà dello stesso all'Amministrazione che, tra l'altro, inopinatamente lo tollerò. Si ritiene quindi dimostrato che il Comune era a conoscenza dei fatti gestori da cui derivò il danno già all'epoca in cui essi si svolsero, e che mancarono del tutto anche quelle iniziative e controlli che avrebbero potuto sia scongiurare il danno stesso che evidenziarlo a fini di denuncia e di tempestiva perseguibilità dei responsabili con la conseguenza che nel 2002, anno in cui intervennero sia l'invito a dedurre che la citazione, la prescrizione era già maturata.

La sentenza impugnata deve, quindi, riformarsi nei sensi sopra specificati.

Sussistono peraltro motivi di compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE PARZIALMENTE:

il gravame proposto avverso la sentenza in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata,

DICHIARA:

la prescrizione del diritto del Procuratore Regionale al risarcimento del danno.

Spese legali compensate

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2007.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Piera MAGGI

F.to Vito MINERVA

Depositata in Segreteria il 31/10/2007

Il Dirigente

della Segreteria

F.to Maria FIORAMONTI